Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **1132.**

Modificazioni allo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 96 è inserito il seguente nuovo art. 96-*bis*, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonché norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.

Art. 96-*bis*. — I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella *D* annessa al presente statuto.

Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Università statali.

Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneità secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

La tabella *A* annessa allo statuto, concernente l'organico dei professori di ruolo è soppressa e sostituita con la seguente nuova tabella:

TABELLA *A*

PROFESSORI DI RUOLO

Facoltà di magistero:

a) professori straordinari e ordinari . . n. 12
b) professori associati . . . . » 34

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) professori straordinari e ordinari . . n. 30+1
b) professori associati . . . . » 52

Facoltà di ingegneria:

a) professori straordinari e ordinari . . n. 34
b) professori associati . . . . » 80

Art. 3.

Dopo la tabella *C*, concernente il ruolo organico del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario è aggiunta la seguente nuova tabella *D* relativa al ruolo dei ricercatori universitari:

TABELLA *D*

RICERCATORI UNIVERSITARI

Facoltà di magistero:

ricercatori universitari . . . . n. 37

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ricercatori universitari . . . . n. 40

Facoltà di ingegneria:

ricercatori universitari . . . . n. 54

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1982
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 227

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 marzo 1982.

Divieto di importazione in Italia di piante ospiti dell'organismo nocivo « Erwinia amylovora » da tutti i Paesi europei.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 16 settembre 1981, concernente il divieto di importazione di piante ospiti dell'*Erwinia amylovora* originarie dell'Olanda;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80392 e del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 anzidetta, che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla direttiva stessa;

Considerato che è stata accertata la presenza di germi di *Erwinia amylovora* su campioni di gemme prelevate da piante di melo importate da un Paese contaminato;

Considerato che sussiste il rischio dell'introduzione dell'organismo nocivo sia da Paesi contaminati e sia da Paesi non contaminati, ma che importano piante ospiti di detto organismo da paesi contaminati;

Considerato che detto parassita figura tra gli organismi nocivi specificati nell'allegato I della direttiva (CEE) 77/93, di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri;

Ritenuto che il parassita *Erwinia amylovora* non è mai stato riscontrato in Italia e che un'eventuale introduzione e diffusione può arrecare gravissimi danni alla frutticoltura del nostro Paese;

Ritenuto che le piante appartenenti ai generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, Stranvaesia possono essere ospiti di *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco batterico;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, fino a nuova disposizione, l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali dei generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia originari di tutti i Paesi europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1814)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 1982.

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del « Certificato di prevenzione incendi », nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del « Certificato di prevenzione incendi » quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei « Certificati di prevenzione incendi » già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico « Certificato di prevenzione incendi » relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966).

Attività	Periodicità della visita (in anni)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc . .	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc . .	3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg . .	6
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc . .	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc . .	3
b) disciolti o liquefatti:	
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc . . .	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc . .	3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	6
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi . .	6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:	
per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	6
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc	6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
con quantitativi superiori a 1.000 kg	3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
con capacità da 0,2 a 10 mc	6
con capacità superiore a 10 mc	3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3

Attività	Periodicità della visita (in anni)
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . . .	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40) Rieserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:	
da 50 a 1.000 q.li	6
superiori a 1.000 q.li	3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
da 25 a 75 addetti	6
oltre 75 addetti	3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiore a 50 q.li	6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63) Centrali termoelettriche	3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw	6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti . . .	6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
74) Cementifici	3

Attività	Periodicità della visita (in anni)
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera *b*) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: — impianti nucleari; — reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; — impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; — impianti per la separazione degli isotopi; — impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	u.t.
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	u.t.
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.t.
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm . .	u.t.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(1735)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1981.

Proroga per l'anno 1982 dell'autorizzazione ad assumere personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie presso i vari uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 9 Finanze, foglio n. 389, con il quale è stata autorizzata per esigenze di carattere eccezionale l'assunzione per il biennio 1979-80 di personale straordinario da destinare nei vari uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1979, registro n. 39 Finanze, foglio n. 7, con il quale sono stati integrati i contingenti di personale da adibire presso le commissioni tributarie;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1981, registro n. 1 Finanze, foglio n. 71, con il quale è stata prorogata per l'anno 1981 l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie;

Ritenuto che, per il permanere delle esigenze di servizio di carattere eccezionale, si rende necessario prorogare per l'anno 1982 l'autorizzazione ad effettuare assunzioni di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie nei limiti dei contingenti e negli uffici stabiliti nei decreti 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979;

Considerato che le assunzioni saranno effettuate in non più di tre turni della durata massima di novanta giorni ciascuno con l'osservanza delle modalità delle precedenti assunzioni e con l'utilizzazione degli elenchi istituiti in attuazione del programma 1979-80, prorogato per l'anno 1981;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie, contenuta nei decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 5 ottobre 1979 e 15 novembre 1980 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica rispettivamente n. 69 del 10 marzo 1979, n. 295 del 29 ottobre 1979 e n. 17 del 19 gennaio 1981, è prorogata per l'anno 1982.

Art. 2.

Le assunzioni decorreranno dal 2 gennaio 1982. Le unità assunte con l'ultimo turno non potranno comunque essere mantenute in servizio oltre il 31 dicembre 1982.

Per la copertura dei contingenti saranno utilizzati gli elenchi già operanti per il programma 1979-80, prorogato per l'anno 1981.

Restano invariate le modalità di assunzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 integrate da quelle contenute nei decreti ministeriali citati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Al personale straordinario di cui al presente decreto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Al pagamento delle competenze spettanti al predetto personale sarà provveduto mediante emissione di ordinativi diretti in favore del personale assegnato nell'amministrazione centrale e mediante emissione di ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati dirigenti delle intendenze di finanza interessate, per il personale assunto negli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Il relativo onere graverà sui capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1981

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 316

(1847)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1982.

Attribuzione alle regioni interessate della somma di lire 10 miliardi per gli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, per l'anno finanziario 1982 (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge n. 663/1979, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Vista la delibera CIPE 22 gennaio 1982, con la quale si assegna alle regioni interessate la somma complessiva di lire 10 miliardi, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali, precedentemente scorporata dallo stanziamento 1981 del Fondo sanitario nazionale con delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata, a favore delle regioni interessate, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali	In lire
Piemonte	Torino	850.000.000
Lombardia	Brescia	950.000.000
Veneto	Padova	2.200.000.000
Umbria	Perugia	800.000.000
Lazio	Roma	700.000.000
Abruzzo	Teramo	800.000.000
Campania	Partici	1.585.000.000
Puglia	Foggia	725.000.000
Sicilia	Palermo	1.000.000.000
Sardegna	Sassari	390.000.000
	Totale . . .	10.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1982, sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 250

(1786)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1982.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali. stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 151, terzo capoverso e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45% (istituti speciali meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95% il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90%;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75%;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55%;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,50%;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,25%;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,35%;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40%;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,90%;

Visto il proprio decreto del 18 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 310, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 16,10%;

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 187, con il quale il predetto tasso è stato rideterminato nella misura del 16,95%;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 194, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente variato nella misura del 17,70%;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato nella misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 19,85 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 30 maggio 1981, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
SIGNORILE

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 125

(1731)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Misure delle commissioni onnicomprensive per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni e servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221 e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti, il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1981 e stabilisce che la variazione o la conferma delle commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover confermare le misure delle commissioni onnicomprensive per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale nel corrente anno;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta al Mediocredito centrale per l'anno 1982 resta pari:

a) all'1% annuo per i finanziamenti effettuati mediante provvista ottenuta sul mercato finanziario interno, estero od internazionale;

b) allo 0,15% annuo per i finanziamenti effettuati con mezzi propri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 242

(1761)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 aprile 1982.

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, n. 2, e al secondo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, nonché delle macchine agricole e operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che sostituisce l'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visti i propri decreti 7 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 18 dicembre 1979, e 30 dicembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981;

Ritenuto urgente — ai fini di consentire al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, di emanare le disposizioni per la procedura autorizzativa dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali — stabilire, in relazione al decimo comma dell'art. 10 del testo unico, come formulato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, n. 2, e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel predetto articolo 10;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 7 dicembre 1979, integrato e aggiornato dal decreto ministeriale 30 dicembre 1980, è confermato.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, i trasporti eccezionali ed i veicoli eccezionali, di cui ai commi primo e secondo del predetto art. 10 del medesimo testo unico, hanno riferimento rispettivamente alle categorie di veicoli indicate nei decreti sopra richiamati come segue:

punto 1 del comma primo: cat. I;

punto 2 del comma primo: cat. II.2;

lettera *a*) del comma secondo: categorie II.1 e III;

lettera *b*) del comma secondo: categorie II.1 e III.

Art. 3.

I veicoli della categoria II.2 sono definiti mezzi di opera e tale definizione è riportata sulla carta di circolazione dei veicoli stessi.

Art. 4.

Sui certificati di circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccedenti i limiti rispettivamente di cui all'art. 69 e degli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, è annotato che la circolazione su strada è subordinata alle norme dell'art. 10 del medesimo testo unico.

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, si applica ai veicoli eccezionali di cui al secondo comma del medesimo articolo nonché a quelli di cui al terzo comma dell'art. 30 dello stesso testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, in quanto hanno capacità di carico utile; non si applica pertanto ai veicoli eccezionali comunque non atti al trasporto.

Roma, addì 3 aprile 1982

Il Ministro: BALSAMO

(1815)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 23 dicembre 1981.

Individuazione dei porti da attrezzare con idonee stazioni per la degassificazione delle navi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 986, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, alla costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere;

Visto l'art. 1 della succitata legge n. 986/77, secondo il quale il Ministro della marina mercantile, d'intesa con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvederà con suo decreto a stabilire quali tra i porti indicati all'art. 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere attrezzati con idonee stazioni per la degassificazione delle navi;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sezione miste III e VI, nella adunanza del 15 luglio 1981, con voto n. 677, le cui considerazioni fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

I porti da attrezzare con idonee stazioni per la degassificazione delle navi in conformità alle indicazioni risultanti dal voto n. 677/81 del Consiglio superiore dei lavori pubblici citato in premessa, sono i seguenti: Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Taranto e Trieste.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(1801)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **145.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Fortunata Margherita Brusa ved. Kumbrija con testamento olografo 15 marzo 1973, pubblicato a rogito dott. Turbil Emilio, notaio in Torino, in data 15 dicembre 1976, n. 45070/13923 di repertorio, registrato a Torino il 3 gennaio 1977 al n. 114, vol. 1337, a favore della Unione italiana dei ciechi, sezione provinciale di Torino, consistente nella quota di 1/2 di un appartamento sito in Torino, corso Rosselli n. 111, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 109194, foglio 88, mappale 580 sub 21, valutata con perizia di parte come segue: valore nuda proprietà L. 14.950.000, quota 1/2 L. 7.475.000; valore usufrutto L. 8.050.000, quota 1/2 L. 4.025.000, valori ritenuti congrui dall'ufficio tecnico erariale di Torino alla data del 30 marzo 1977 e aggiornati come segue: valore nuda proprietà L. 20.800.000, quota 1/2 L. 10.400.000; valore usufrutto L. 11.200.000, quota 1/2 L. 5.600.000, il tutto per un totale di L. 32.000.000, quota 1/2 L. 16.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 111

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **146.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Ballini Lucia con testamento olografo 20 settembre 1969, pubblicato a rogito dott. Mario Faotto, nòtaio in Udine, in data 3 febbraio 1977, n. 28312 di repertorio e n. 788 di raccolta, registrato ad Udine il 15 febbraio 1977 al n. 1268, consistente in un complesso immobiliare del valore periziato di lire 150 milioni elevato dall'ufficio tecnico erariale di Udine a L. 180.000.000; l'eredità è gravata del diritto di abitazione gratuita a favore della sig.na Candotti Gina.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 114

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **147.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 8.325.464 disposto dalla sig.na Raftacco Augusta, a favore dell'Istituto poliomelitici di don Gnocchi, con testamento olografo 25 maggio 1970, pubblicato a rogito dottor Brambilla Ferruccio, notaio in Milano, in data 26 febbraio 1973, n. 15216/1556 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 16 marzo 1973 al n. 903. L'istituto suddetto si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come si rileva dall'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della fondazione nella seduta dell'8 novembre 1973.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 121

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **148.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Fallabrino Giuseppe, a favore del pio Istituto don Gnocchi, con testamento olografo 16 dicembre 1971, pubblicato a rogito dott. Giovanni Saguato, notaio in Imperia, in data 27 aprile 1977, n. 48024 di repertorio e n. 6560 di fascicolo, registrato ad Imperia il 5 maggio 1977 al n. 1516, consistente in beni mobili ed immobili del valore, al netto delle passività, di L. 131.974.984.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 119

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il D.A.G. in data 28 giugno 1979, modificato con DD.A.G. 9 luglio 1979 e 28 dicembre 1981, con il quale sono stati nominati per il triennio 28 giugno 1979-27 giugno 1982 i componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1982 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 2 maggio 1982 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 20 gennaio 1982

L'avvocato generale: MANZARI

(1848)

Costituzione dell'ufficio elettorale per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1982 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è composto come segue:

Cavalli avv. Vito, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

Pintor avv. Giovanni, avvocato dello Stato;

Vinci avv. Orlando Fedeli Valeria, avvocato dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 gennaio 1982

L'avvocato generale: MANZARI

(1849)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza « Al merito della redenzione sociale »

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 è stato conferito il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a mons. Antonio Eligio Adamini, già cappellano della casa circondariale di Ivrea.

(1820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia, Assisi (Perugia), Bastia (Perugia), Corciano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, che dal 1° settembre 1981 è divenuto stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto (Perugia), con sede e stabilimento a Spoleto, località S. Chiodo di Morgnano, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo (Pescara), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana di Roma, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana di Roma, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1851)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica (I anno);
chimica farmaceutica e tossicologica (II anno).

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicata agli studi medici;
anestesia generale e speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana (R);
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

botanica farmaceutica;
chemioterapia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:

tecnica della meccanizzazione agricola.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

acustica applicata.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia greca;
storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1821)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio della specialità medicinale « Dextrosal B_1 » tipo semplice 16 compresse.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982, n. 74/S, è stato revocato il decreto ministeriale 11 novembre 1981, n. 6704/R, limitatamente alla preparazione « Dextrosal B_1 » tipo semplice 16 compresse, registrata al n. 8193 a nome della ditta Jamco laboratori farmaceutici S.r.l. di Roma, ed è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di detta preparazione.

Il prodotto sopraindicato deve essere ritirato dal commercio dalla società interessata.

(1853)

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 25 febbraio 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Fosfo Cyn-Amar » flacone sciroppo 170 g e flacone 200 g registrata in data 11 luglio 1959 e 1° novembre 1959 al n. 13955 a nome della ditta F.A.M.A. - Istituto chimico biologico S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6761/R);

« Morfogenico complex » flacone sciroppo ml 100 con tappo contenitore registrata in data 9 febbraio 1961, 12 giugno 1967 e 23 novembre 1973 al n. 17054 a nome della ditta ORMA - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 6762/R);

« Neurormol » 6 e 10 fiale x 2 cc registrata in data 17 agosto 1955 e 1° novembre 1959 al n. 10326 a nome della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.a.s. in Torino (decreto di revoca n. 6763/R);

« Estratto desensibilizzante panvalente » 10 fiale x 0,40 cc nonché della relativa categoria 10 supposte registrata in data 27 luglio 1960 e 3 febbraio 1970 ai numeri 17462 e 17462/A a nome della ditta Farmaceutici Lenza in Casoria (Napoli) (decreto di revoca n. 6764/R).

(1661)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 5 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324,05	1324,05	1324,10	1324,05	1324 —	1324 —	1323,95	1324,05	1324,05	1324,05
Dollaro canadese	1079,15	1079,15	1080,90	1079,15	1079,40	1079,10	1079,20	1079,15	1079,15	1079,15
Marco germanico	549,15	549,15	549,45	549,15	549,50	549,10	548,95	549,15	549,15	549,15
Fiorino olandese	496,18	496,18	496,30	496,18	496,25	496,15	496,20	496,18	496,18	496,15
Franco belga	29,132	29,132	29,18	29,132	29,15	29,10	29,13	29,132	29,132	29,13
Franco francese	211,55	211,55	211,70	211,55	211,70	211,50	211,54	211,55	211,55	211,55
Lira sterlina	2345,60	2345,60	2348 —	2345,60	2349 —	2345,55	2346,80	2345,60	2345,60	2345,60
Lira irlandese	1899,20	1899,20	1902 —	1899,20	1901 —	—	1898 —	1899,20	1899,20	—
Corona danese	160,86	160,86	160,90	160,86	160,80	160,85	160,98	160,86	160,86	160,85
Corona norvegese	217 —	217 —	217,50	217 —	217,25	217 —	217,13	217 —	217 —	217 —
Corona svedese	223,01	223,01	223,50	223,01	223,25	223 —	223,19	223,01	223,01	223 —
Franco svizzero	677,50	677,50	678,75	677,50	678,25	677,45	677,70	677,50	677,50	677,50
Scellino austriaco	78,12	78,12	78,30	78,12	78,25	78,10	78,12	78,12	78,12	78,15
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,40	18,40	18,50	18,35	18,30	18,40	18,40	18,35
Peseta spagnola	12,391	12,391	12,41	12,391	12,35	12,40	12,395	12,391	12,391	12,39
Yen giapponese	5,335	5,335	5,34	5,335	5,34	5,32	5,33	5,335	5,335	5,33
E.C.U.	1318,47	1318,47	—	1318,47	—	—	1316,47	1318,47	1318,47	—

Media dei titoli del 5 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,800
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	83,575
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,775
» » » » 1- 5-1980/82	99,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,850
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100 —
» » » » 1-10-1980/83	99.775
» » » » 1- 9-1981/83	99,750
» » » » 1-10-1981/83	99,775
» » » » 1- 3-1981/84	99,800
» » » » 1- 4-1981/84	99,725
» » » » 1- 6-1981/84	99,150
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	90,700
» » » 12 % 1- 1-1984	89,300
» » » 12 % 1- 4-1984	88,100
» » » 12 % 1-10-1984	86,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1324 —
Dollaro canadese	1079,175
Marco germanico	549,050
Fiorino olandese	496,190
Franco belga	29,131
Franco francese	211,545
Lira sterlina	2346,2
Lira irlandese	1896,6
Corona danese	160,920
Corona norvegese	217,065
Corona svedese	223,1
Franco svizzero	677,6
Scellino austriaco	78,12
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	12,393
Yen giapponese	5,332
E.C.U.	1316,47

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1325,55	1325,55	1325,70	1325,55	1325,50	1324 —	1325,4	1325,55	1325,55	—
Dollaro canadese	1078,80	1078,80	1079 —	1078,80	1078 —	1079 —	1078,9	1078,80	1078,80	—
Marco germanico	548,95	548,95	549,20	548,95	549 —	549 —	549,1	548,95	548,95	—
Fiorino olandese	495,47	495,47	495,75	495,47	495,25	496 —	495,4	495,47	495,47	—
Franco belga	29,08	29,08	29,10	29,08	29 —	29 —	29 —	29,08	29,08	—
Franco francese	211,24	211,24	211,14	211,24	211 —	211,40	211,3	211,24	211,24	—
Lira sterlina	2322,75	2322,75	2325 —	2322,75	2325 —	2345,50	2324 —	2322,75	2322,75	—
Lira irlandese	1902,30	1902,30	1902 —	1902,30	1905 —	—	1903 —	1902,30	1902,30	—
Corona danese	160,88	160,88	160,70	160,88	160,70	160,80	160,9	160,88	160,88	—
Corona norvegese	216,69	216,69	216,25	216,69	216,10	217 —	216,5	216,69	216,69	—
Corona svedese	222,68	222,68	222,50	222,68	222,40	223 —	222,5	222,68	222,68	—
Franco svizzero	674,90	674,90	674,50	674,90	674 —	673 —	674,4	674,90	674,90	—
Scellino austriaco	78,16	78,16	78,20	78,16	78,15	78 —	78,1	78,16	78,16	—
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,40	18,45	18,40	18,40	18,7	18,45	18,45	—
Peseta spagnola	12,37	12,37	12,37	12,37	12,35	12,40	12,3	12,37	12,37	—
Yen giapponese	5,35	5,35	5,34	5,35	5,34	5,34	5,3	5,35	5,35	—
E.C.U.	1313,77	1313,77	—	1313,77	—	—	1313,7	1313,77	1313,77	—

Media dei titoli del 6 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,825
» 5,50 % » » 1968-83	92,025
» 5,50 % » » 1969-84	84,250
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,825
» » » » 1- 6-1980/82	99,700
» » » » 1- 7-1979/82	99,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,725
» » » » 1-10-1981/83	99,850
» » » » 1- 3-1981/84	99,450
» » » » 1- 4-1981/84	98,725
» » » » 1- 6-1981/84	99,300
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,525
» » » 18 % 1- 7-1983	99,925
» » » 12 % 1-10-1983	90,675
» » » 12 % 1- 1-1984	89,375
» » » 12 % 1- 4-1984	88,125
» » » 12 % 1-10-1984	86,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1325,50
Dollaro canadese	1078,850
Marco germanico	549,025
Fiorino olandese	495,460
Franco belga	29,088
Franco francese	211,270
Lira sterlina	2323,375
Lira irlandese	1902,650
Corona danese	160,915
Corona norvegese	216,625
Corona svedese	222,630
Franco svizzero	674,650
Scellino austriaco	78,180
Escudo portoghese	18,575
Peseta spagnola	12,375
Yen giapponese	5,350
E.C.U.	1313,770

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, alla pag. 7, nel contingente riferito all'art. 2, classe degli ufficiali, seconda colonna, ventinovesimo rigo, dove è scritto: « Cerluini *Sergio* », leggasi: « Cerluini *Luigi* ».

(1807)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ranica

Con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 1982, n. 14345, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ranica (Bergamo) adottata con deliberazione consiliare 12 aprile 1980, n. 70.

(1682)

Variante al piano regolatore generale del comune di Aprica

Con deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 1982, n. 14743, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Aprica (Sondrio) adottata con deliberazione consiliare 18 novembre 1980, n. 150.

(1796)

PREFETTURA DI NAPOLI

Proroga della gestione commissariale del comune di Calvizzano

Con decreto prefettizio 29 marzo 1982 la gestione commissariale del comune di Calvizzano, affidata al primo dirigente dott. Romeo Miraglia Del Giudice con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1982, è stata prorogata a termini di legge.

(1855)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove d'esame di concorsi pubblici a posti di operaio di 1ª e 2ª categoria presso l'Università degli studi di Roma.

Si comunica il calendario e le sedi delle prove d'esame del concorso pubblico a quattordici posti di operaio di 1ª categoria di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981:

il giorno 18 maggio 1982, ore 9, presso l'aula magna del rettorato dell'Università di Roma, relativamente alle seguenti qualifiche di mestiere:

muratore;

pittore;

falegname;

idraulico;

elettricista;

il giorno 1° giugno 1982, ore 9, presso l'aula magna del rettorato dell'Università di Roma, relativamente alle seguenti qualifiche di mestiere:

cinetecnico;
conducente di automezzi.

Si comunica il calendario e le sedi delle prove d'esame del concorso pubblico a tredici posti di operaio di 2ª categoria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981:

il giorno 24 maggio 1982, ore 9, presso l'aula magna del rettorato dell'Università di Roma relativamente alle qualifiche di mestiere:

vetraio;

elettricista;

idraulico;

falegname;

tappezziere;

il giorno 1° giugno 1982, ore 9, presso l'aula magna del rettorato dell'Università di Roma per la qualifica di mestiere di tipografo;

il giorno 5 maggio 1982, ore 9, presso l'orto botanico, largo Cristina di Svezia, 24, Roma, per la qualifica di mestiere di giardiniere.

(1856)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di chirurgia vascolare aggregata alla prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(258/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 95 del 7 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di sarto guardarobiere e di infermiere generico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 47 in Biella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio specializzato lavandaio presso l'ospedale degli Infermi di Biella.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza: Concorso pubblico, per esami, ad indirizzo amministrativo, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva; ad indirizzo agrario, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 45, in Vercelli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitaria visitatrice presso il presidio ospedaliero S. Andrea di Vercelli.

Unità sanitaria locale zona n. 26 - Arcipelago toscano, in Portoferraio: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicati, infermieri professionali.

Ente ospedaliero « Ospedali Galliera », in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato cuoco.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 35.

Contributi ai comuni maggiormente colpiti dai nubifragi del settembre 1981 per interventi di urgenza e per assistenza agli artigiani ed ai piccoli operatori del commercio e del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione stanzia la somma di L. 1.000.000.000 per l'assegnazione di contributi ai comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante, Chiusavecchia, Imperia, Pontedassio, Borghetto Vara, Carro, Carrodano, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Stellanello, colpiti dai nubifragi del settembre 1981 al fine di consentire agli stessi la realizzazione di interventi d'urgenza relativi ai danni provocati da tali eventi calamitosi nonché, qualora ne ricorrano le circostanze, l'erogazione di sussidi agli artigiani ed ai piccoli operatori del commercio e del turismo le cui aziende siano state danneggiate.

I sussidi saranno assegnati sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e non potranno eccedere l'importo di L. 2.000.000 per beneficiario.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire come segue lo stanziamento di cui all'art. 1:

comune di Casarza Ligure	L.	50.000.000
comune di Castiglione Chiavarese	»	30.000.000
comune di Sestri Levante	»	150.000.000
comune di Chiusavecchia	»	60.000.000
comune di Imperia	»	140.000.000
comune di Pontedassio	»	45.000.000
comune di Borghetto Vara	»	50.000.000
comune di Carro	»	15.000.000
comune di Carrodano	»	15.000.000
comune di Levanto	»	300.000.000
comune di Monterosso	»	15.000.000
comune di Pignone	»	30.000.000
comune di Dego	»	20.000.000
comune di Giusvalla	»	20.000.000
comune di Mioglia	»	20.000.000
comune Piana Crixia	»	20.000.000
comune di Stellanello	»	20.000.000

I comuni beneficiari dei contributi, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto la disponibilità della somma loro erogata, trasmetteranno alla Regione una dettagliata relazione in merito agli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:

riduzione di L. 700.000.000, in termini di competenza e di cassa, per la quota di pari importo facente parte dello stanziamento iscritto al cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali », destinata al finanziamento del disegno di legge concernente « Interventi di carattere urgente in dipendenza di eventi calamitosi »;

riduzione di L. 300.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 9260 « Fondo di riserva per spese impreviste »;

istituzione del cap. 1840 « Contributi ai comuni per interventi di urgenza e per l'assistenza agli operatori economici danneggiati dai nubifragi del settembre 1981 » con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 dicembre 1981

TEARDO

(1270)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1982, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 gennaio 1982

TEARDO

(1271)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, **n. 2.**

Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina alcuni istituti normativi attinenti lo stato giuridico dei dipendenti regionali derivanti dalla contrattazione nazionale.

Art. 2.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 3.

Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, potranno essere disposte per il reclutamento del personale per specifiche professionalità, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito indicate:

1) selezione di candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi, organizzato direttamente o con la partecipazione dell'università, istituti ed aziende pubbliche;

2) prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Nei bandi di concorso saranno espressamente indicati i titoli professionali e di servizio valutabili, le modalità di espletamento della prova colloquio, dello svolgimento del corso di formazione e della prova finale di accertamento, prevista al termine del corso indetto.

Salvo quanto previsto dai comma precedenti, per l'espletamento di entrambe le fasi delle procedure concorsuali si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Art. 4.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo nazionale recepito con la presente legge e previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo medesimo, sono affidate alla contrattazione decentrata a livello regionale le seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della regione;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito degli accordi per la ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme regionali vigenti, si provvede a disciplinare l'inquadramento del personale interessato nei corrispondenti livelli funzionali sulla base di appositi accordi in sede di contrattazione decentrata.

A tal fine la giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta le iniziative più opportune per la necessaria riqualificazione professionale del citato personale che viene successivamente ammesso a sostenere un concorso interno per l'inquadramento nel livello funzionale in cui sono inseriti i nuovi profili professionali.

I concorsi di cui al comma precedente avvengono nei limiti dei posti di organico vacanti. Qualora in relazione al disposto del secondo comma del presente articolo si renda indispensabile una modifica delle dotazioni organiche si provvede con legge regionale.

Le decisioni conseguenti alla contrattazione decentrata ed ai relativi accordi sono adottate dalla giunta regionale ovvero, qualora comportino modifiche all'organizzazione degli uffici, dal consiglio regionale.

Gli accordi decentrati non possono comportare modifiche al trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 6.

Art. 5.

Qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale

L'amministrazione regionale adotta i provvedimenti necessari per realizzare, con il concorso delle organizzazioni sindacali, l'obiettivo della formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti.

In relazione a quanto disposto al primo comma, la giunta regionale attua mediante corsi e seminari, le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, volte a:

favorire l'inserimento dei dipendenti nelle specifiche attività regionali in relazione alle professionalità ed alle caratteristiche individuali;

conseguire nell'ambito del livello funionale una qualificazione per specifiche mansioni;

promuovere, anche in relazione ad avanzamenti di livello, la riconversione ed il perfezionamento professionale dei dipendenti;

attuare programmi di formazione e perfezionamento professionale rivolti alla valorizzazione e al migliore espletamento delle funzioni dirigenziali;

realizzare l'aggiornamento professionale.

A tal fine la giunta regionale si avvale delle proprie strutture, delle università, di istituti pubblici e privati, di docenti esterni e di personale regionale, ed adotta i necessari provvedimenti con i quali sono stabiliti durata, modalità di svolgimento e programmi, nonché i compensi da corrispondere ai docenti ed al personale impiegato in rapporto alla durata e alla qualificazione professionale fermo restando il disposto dell'art. 37 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 6.
Diritto di assemblea

Il limite per le assemblee in orario di lavoro è di dodici ore annue.

Art. 7.
Orario di servizio

L'orario di servizio è stabilito in trentasei ore settimanali dal 1° gennaio 1982. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 i dipendenti regionali osservano l'orario di trentasette ore settimanali.

Art. 8.
Assenze per malattia

Le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono comprese fra quelle previste dall'art. 11 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

Art. 9.
Interruzione ferie

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, e di ciò sia fornita idonea documentazione.

Art. 10.
Giornate di riposo

La regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale l'effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34.

Art. 11.
Mobilità del personale fra le regioni e gli enti locali

Ferma restando la normativa prevista dalla legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta regionale col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso dell'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente presso l'ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consennito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.

Art. 12.
Inquadramento nel VII livello

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, ai fini dell'inquadramento nel VII livello funzionale, è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di collaboratore nella misura ridotta del 50 per cento e comunque per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 13.
Passaggio di livello - Trattamento economico

In occasione d'inquadramento ad altro livello la retribuzione da attribuire al dipendente interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di classi ed aumenti periodici tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza d'importi verrà mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

L'anzianità maturata dal dipendente nella classe o nell'aumento periodico di stipendio in corso di conseguimento all'atto dell'assegnazione del suddetto livello retributivo viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica orizzontale del livello acquisito.

Art. 14.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 gennaio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. **3.**

Proroga al 31 dicembre 1982 della efficacia della vigente classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in atto alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 gennaio 1982

TEARDO

(1272)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1982, n. **4.**

Norme transitorie in materia di erogazione dei contributi di esercizio agli enti e alle aziende di trasporto in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981 n. 151, la giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1982 fino all'emanazione della legge regionale di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981

n. 151, a corrispondere direttamente acconti sui contributi per la copertura delle spese di esercizio agli enti e alle aziende esercenti tali servizi secondo le modalità previste nella presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale determina la entità degli acconti da erogare, nei limiti dello stanziamento stabilito ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base di dichiarazioni degli enti ed aziende di cui all'art. 1, verificate dagli uffici regionali, contenente l'indicazione delle perdite di esercizio presunte per il 1981 comprensive delle maggiorazioni ammesse per legge e raffrontate con le risultanze dei bilanci 1980.

Art. 3.

L'erogazione degli acconti è effettuata in rate mensili in relazione alla corresponsione della quota spettante alla Regione sul fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio con le modalità di cui al decreto del Ministro dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4.

In sede di erogazione agli enti e alle aziende di cui all'art. 1 dei contributi assegnati ai sensi della legge regionale di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si terrà conto delle somme già erogate a titolo di acconto.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 1982, mediante l'istituzione del cap. 3115 « Ripartizione della quota regionale del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 » nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di importo pari alle assegnazioni a favore della Regione quale quota ad essa spettante sul fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 gennaio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1982, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, quale risulta modificato dalle leggi regionali 10 settembre 1979, n. 32 e 10 dicembre 1979, n. 47 è sostituito dai seguenti:

« Sono, altresì, a carico della Regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai consiglieri regionali e debitamente documentate, ovvero, quando gli stessi non usufruiscano di autovettura di servizio, il quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede regionale.

Sono, inoltre, a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi autostradali ».

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo farà carico ai capitoli 0005 e 0110 del bilancio regionale per l'anno 1982 che presentano sufficiente disponibilità.

All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 gennaio 1982

TEARDO

(1273)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 6.

Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concede contributi per gli investimenti agli enti ed aziende esercenti tali servizi nei limiti e secondo le indicazioni contenute negli articoli 11 e 12 della predetta legge.

I contributi sono determinati sulla base delle norme contenute nella presente legge e sono destinati:

a) all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto di persone;

b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Tali contributi sono concessi anche per concorrere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Dopo l'approvazione del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino di traffico saranno adottate, ove necessario, norme per adeguare criteri e procedure contenuti nella presente legge alle previsioni dei predetti piani.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, gli indirizzi programmatici in materia di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali per il trennio 1982-84. Approva altresì il piano di intervento per gli investimenti per l'anno 1981 predisposto sulla base delle proposte di investimento già formulate dagli enti ed aziende interessate ed acquisite dalla Regione.

Entro il 30 aprile 1982 gli enti e le aziende di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge presentano un programma triennale di investimenti soggetto ad aggiornamento annuale da presentarsi da parte degli stessi entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.

Per gli anni successivi al 1981, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di ripartizione tra le regioni del fondo per gli investimenti di cui all'art. 12 secondo

comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano annuale di intervento per gli investimenti, apportando eventuali modifiche agli indirizzi programmatici di cui al primo comma.

Art. 3.

I programmi triennali di investimento di cui all'art. 2 secondo comma della presente legge devono essere corredati da:

a) per gli investimenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1.

1) situazione del parco rotabile circolante al 31 dicembre, dell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun veicolo:

fabbrica e tipo;
anno di costruzione;
numero di targa e numero aziendale;
estremi della tassa di circolazione corrisposta durante l'anno;

2) indicazione dei tipi e caratteristiche dei veicoli che si intendono acquisire distintamente per i fabbisogni di rinnovo e di potenziamento del parco esistente, classificati per lunghezza ai sensi dei decreti ministeriali emanati in applicazione dello art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Le proposte di rinnovo sono vincolate all'obbligo di alienazione del veicolo da sostituire.

Le proposte per l'acquisto di veicoli destinati al potenziamento del parco rotabile dovranno essere corredate da una dettagliata relazione che ne illustri l'effettiva esigenza in funzione dei servizi da espletare;

b) per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

1) descrizione dello stato e consistenza degli impianti, attrezzature, officine e sedi;

2) proposte in ordine alle opere da realizzare, agli ammodernamenti programmati ed alle attrezzature da acquisire quali risultano giustificati in rapporto alla loro razionalizzazione, alla migliore integrazione con altri modi di trasporto ed in particolare con i servizi ferroviari ed alle nuove o diverse esigenze di servizio.

Art. 4.

Il piano annuale di intervento per gli investimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 è formulato dal consiglio regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) per i contributi destinati all'ammodernamento del parco rotabile in relazione alla vetustà e alle condizioni di efficienza del parco esistente;

b) per i contributi destinati al potenziamento del materiale rotabile in relazione alle esigenze derivanti dalla istituzione di nuovi servizi od alle mutate caratteristiche dei servizi esistenti ed alle compatibilità degli investimenti stessi con la situazione economico-finanziaria dei soggetti esercenti i servizi di trasporto;

c) per i contributi destinati alle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 in relazione alla consistenza aziendale di tali opere in rapporto alla situazione degli impianti esistenti, alla entità ed alle caratteristiche del parco rotabile ed alla rete dei servizi svolti e da istituire.

Per l'acquisto di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito e di sedi costituisce titolo di preferenza l'esistenza di atti formali comprovanti le acquisizioni in corso; per la costruzione delle medesime opere costituisce requisito indispensabile la disponibilità delle aree necessarie nonché degli atti amministrativi prescritti per la loro realizzazione.

Il consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 12 terzo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed in relazione alle disponibilità del bilancio regionale determina altresì l'entità del contributo sino al limite:

1) dell'85 per cento del costo di fornitura ritenuto ammissibile dei veicoli indicati alla lettera *a*) del precedente art. 1;

2) del 100 per cento dell'importo del preventivo di massima ritenuto ammissibile, escluso il costo delle aree da utilizzare, per la costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi:

3) dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi;

4) dell'80 per cento del costo di fornitura delle attrezzature e tecnologie di controllo.

Per le aziende private, ad accezione di quelle a prevalente partecipazione pubblica, i limiti massimi indicati al comma precedente sono ridotti del 40 per cento.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi è disposta con le seguenti modalità:

a) per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto di persone: 15 per cento dell'importo assegnato IVA compresa all'atto dell'esibizione delle fatture concernenti gli anticipi versati all'ordine; saldo previa esibizione delle fatture emesse all'atto delle forniture.

L'importo degli sconti ottenuti dai soggetti beneficiari del contributo sui costi di fornitura dovrà essere utilizzato per l'ulteriore acquisto di veicoli nei limiti di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*);

b) per l'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi: sulla base della documentazione di spesa prodotta di volta in volta dai soggetti beneficiari del contributo in rapporto allo stato di esecuzione delle opere. Il saldo, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo, è subordinato al completamento funzionale accertato dai competenti uffici regionali, delle opere ammesse a contributo;

c) per la fornitura di attrezzature e di tecnologie di controllo: intero importo assegnato all'atto dell'esibizione delle fatture d'acquisto.

Qualora entro un anno dalla data di assegnazione dei contributi non risulti avviata la realizzazione degli interventi cui si riferiscono il presidente della giunta regionale ne dichiara la decadenza.

Il consiglio regionale provvede alla nuova destinazione dei fondi di cui al precedente comma in sede di approvazione del piano annuale di intervento.

Art. 6.

La giunta regionale, nel quadro delle iniziative intese a rendere omogenei tipi e caratteristiche dei veicoli impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata a stipulare con le ditte costruttrici dei veicoli di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge apposite convenzioni intese a concordarne le condizioni di fornitura ai soggetti beneficiari del contributo i quali hanno facoltà di procedere agli acquisti avvalendosi delle convenzioni predette.

Art. 7.

I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a porre in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito denominato « Contributo alle spese d'investimento », i contributi in conto capitale erogati a loro favore ai sensi del precedente art. 4. Il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

L'alienazione o la diversa destinazione dei veicoli e delle opere per i quali sono stati concessi contributi ai sensi della presente legge sono subordinati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

In caso di preventiva autorizzazione all'alienazione dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.

In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.

Art. 8.

In caso di cessione, risoluzione, decadenza, rinuncia o revoca delle concessioni di cui è titolare il beneficiario dei contributi di cui alla presente legge, la giunta regionale può procedere al recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore residuo dei beni acquisiti.

Non sono ammessi a contributo i beni acquisiti in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di trasporto e compresi tra le spese ammissibili ai sensi delle leggi regionali 1° febbraio 1974, n. 5 e 16 agosto 1978, n. 48.

Art. 9.

All'onere di L. 21.363.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, delle disponibilità risultanti sul cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti

spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» del bilancio 1981 ed istituzione nel bilancio 1982 dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 3040. — Contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali finanziati con i fondi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, con lo stanziamento di L. 18.163.000.000 in termini di competenza;

Cap. 3045. — Contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, con lo stanziamento di L. 3.200.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° febbraio 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1982, n. 7.

Interventi per favorire la realizzazione di opere e impianti per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria concede alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.a. una fidejussione di lire 700.000.000 per garantire, in via sussidiaria, finanziamenti a medio termine non assistiti da agevolazioni statali o regionali, ad eccezione del contributo di cui all'art. 3, e relativi alla realizzazione di opere ed impianti volti al disinquinamento idrico ed allo smaltimento dei fanghi di risulta nell'ambito dell'attuazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650 e nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nella materia.

Sono assistibili dalla fidejussione di cui al primo comma i finanziamenti a medio termine accordati alle imprese indicate all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2.

I limiti, le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia di cui al precedente articolo saranno definiti in una apposita convenzione tra la Regione, la FI.L.S.E. e gli istituti di credito che dovrà risultare conforme ai criteri di cui all'art. 4

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.a. somme da destinare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, alla concessione di contributi *una tantum* del 10 per cento sul capitale iniziale dei finanziamenti e medio termine di cui all'art. 1, ancorché non garantiti dalla fidejussione regionale prevista dallo stesso art. 1.

Art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i criteri per la concessione della garanzia di cui all'art. 1 nonché per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comprese, per questi ultimi, le condizioni e le modalità di erogazione.

Art. 5.

All'onere di L. 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, delle disponibilità

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

risultanti sul cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale e di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione nel bilancio per l'anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 2150. — Oneri derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale su finanziamenti a medio termine contratti per la realizzazione di opere ed impianti per la tutela delle acque dall'inquinamento, con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza;

Cap. 2155. — Cotributi *una tantum* del 10 per cento sul capitale iniziale dei finanziamenti a medio termine contratti per la realizzazione di opere ed impianti per la tutela delle acque dell'inquinamento, con lo stanziamento di L. 350.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 febbraio 1982

TEARDO

(1274)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1982, n. 9.

Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 19 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

L'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali

dell'Emilia-Romagna: n. 15 in data 17 marzo 1980;
della Lombardia: n. 82 in data 7 giugno 1980;
del Veneto: n. 50 in data 10 agosto 1979;

ed alla conseguente convenzione sottoscritta il 14 novembre 1979 in Milano, è estesa alla regione Piemonte.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria dell'intesa, di cui all'articolo precedente, anche il tratto del fiume Po da Foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese, e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da Foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 74.500 in territorio veneto.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:

a) del comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione, l'assessore ai trasporti della regione Piemonte;

b) della commissione consultiva tecnico-amministrativa, di cui all'art. 7 della convenzione, due membri designati dalla regione Piemonte, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione sono aggiunti i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni nonché a pubblicazioni inerenti alla navigazione interna padano-veneta e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore fra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'art. 5, che a decorrere dal 1° gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro regioni, restando immutate le tre aliquote.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti delle giunte regionali delle altre regioni dell'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, secondo lo schema allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 febbraio 1982

TURCI

(*Omissis*).

(1394)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820980)